

Codice A1817A

D.D. 18 gennaio 2019, n. 151

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina navigazione per interventi di riqualificazione aree demaniali lacuali in concessione sul Lago Maggiore, Comune di Castelletto Sopra Ticino, censite al N.C.T. mapp. 1606 e area antistante a lago, 1, 3 e 5 del Fg. 5 a variazione parziale della D.D. n 1701/A1817A del 11/06/18. Richiedente Sig. Marchiori A. Amministratore Unico Tecbau Holding S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Tecbau Holding S.r.l. ad eseguire gli interventi di variante alla riqualificazione e manutenzione straordinaria delle aree demaniali in concessione sul Lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), nelle aree censite al N.C.T. mapp. 1606 e area antistante a lago, 1, 3 e 5 del Fg. 5 a variazione parziale della precedente D.D. n° 1701/A1817A del 11/06/2018;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in variante in area demaniale lacuale di cui al punto I), in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO);

Le opere in variante dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati grafici allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni (ferme restando quelle inerenti le opere non interessate dalla variante ed indicate per gli altri interventi nella precedente determina):

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni, inoltre dovranno essere fatte accurate verifiche di stabilità, anche globale, della scogliera tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del materiale su cui è fondata;
- 3) i sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago a seguito della presente variante;
- 4) gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, pali, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;

5) restano a carico del Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Techbau Holding S.r.l. ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere in questione;

6) l'area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;

7) Eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992".

8) il Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Techbau Holding S.r.l. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;

9) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

10) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, inclusi quelli derivanti da concessioni in essere, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;

11) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dell'Ente Parco nonché del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro SPANO'

I funzionari estensori:

Ing. F. Campagnoni

Dott.^{ssa} E. Frosio